

# **MACROGI Srl s.u.**

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
[roberto@studiomacro.it](mailto:roberto@studiomacro.it)  
[www.studiomacro.it](http://www.studiomacro.it)



## **Ordinanza Presidente Giunta Regionale – Veneto del 24/04/2020**

Con l'ordinanza in oggetto sono state immediatamente autorizzate le seguenti attività commerciali e sociali:

- Cibo da asporto, quindi attività effettuabile da bar – ristoranti – pizzerie – gelaterie – ecc.  
Si devono però rispettare le seguenti regole:
  - o I clienti possono entrare nel locale solo UNO per volta e devono avere mascherina e guanti, possono restare nel locale solo il tempo necessario per ordinare e ritirare, l'eventuale periodo di attesa deve essere fatto all'esterno dal locale, all'esterno i clienti devono mantenere la distanza di sicurezza.
  - o I gestori devono usare mascherina e guanti e mettere a disposizione dei clienti delle soluzioni igienizzanti.
  - o E' vietato il consumo sul posto, il cliente deve cioè ritirare il prodotto e consumarlo a casa o comunque non nel locale
  - o Rimane sempre valida la possibilità di consegna direttamente al domicilio del cliente
- Le cartolerie e i negozi di abbigliamento per bambini possono restare aperti, se vogliono, tutti i giorni tranne i festivi
- Lavori edili, vengono ammessi quelli relative alle vie di comunicazione (strade – viadotti – ponti – ferrovie – ecc.), opere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e di dragaggio, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idrica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizioni di opere
- Attività edilizie ed impiantistiche sul patrimonio edilizio esistente soggette alle comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6bis del Decreto Presidente della Repubblica 380 del 2001 (in caso di dubbi i tecnici, geometri – ingegneri – architetti, possono aiutarvi a capire quali)
- Attività privata in orti su terreni non connessi all'abitazione, sono ammessi, anche qui con uso di guanti – mascherina – gel disinfettante, se più persone si deve mantenere la distanza di sicurezza
- Possono aprire le fiorerie e diventa libera la vendita di semi, piantine, ecc.
- Consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo
- Consentito l'accesso ai cimiteri sempre con le protezioni e le distanze di sicurezza
- Consentite le manutenzioni, di ormeggio e di prove - collaudi di imbarcazioni, e la sistemazione delle darsene

# **MACROGI Srl s.u.**

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
[roberto@studiomacro.it](mailto:roberto@studiomacro.it)  
[www.studiomacro.it](http://www.studiomacro.it)



## Modifiche/ Integrazioni al Decreto Cura Italia fatte durante la conversione in Legge

Si anticipa questa parte anche se, nel momento in cui viene scritta la presente, la Legge non è stata ancora inserita nella Gazzetta Ufficiale.

Se l'impresa ha attivato la procedura di Cassa Integrazione può prorogare i contratti a termine in scadenza compresi quelli a scopo somministrazione.

Per le imprese con lavoratori In Lombardia - Emilia - Veneto il periodo di cassa integrazione in deroga, ora prevista per un massimo di 9 settimane, viene estesa ad un massimo di 13, dovrebbe bastare una semplice comunicazione e non rifare una nuova domanda, si attendono però chiarimenti in merito.

Per le Associazioni - Onlus - ecc., il termine per la rendicontazione del riparto dei contributi è portato a 18 mesi.

Sono sospese per 6 mesi, dalla data di entrata in vigore della legge, le procedure esecutive immobiliari relative a immobili prima casa.

Lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali, è obbligatoria la visita medica che ne attesti la regolarità sanitaria, il reperto ha validità di un anno (anche se il lavoratore cambiasse azienda) e il costo è a carico dell'impresa.

È possibile chiedere alla propria compagnia assicurativa la sospensione della polizza rc auto fino al 31/07/2020, chiaramente durante il periodo di sospensione l'autovettura non può essere utilizzata, la compagnia assicurativa prorogerà la polizza per pari tempo della sospensione.

Saluti

Macrogi srl su